



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno VIII, n. 14 (19 Aprile 2010)

Sommario

Il congedo straordinario per assistenza portatori di handicap: riflessi retributivi, contributivi, previdenziali, di Giuliano Coan

Convegno "Autonomia scolastica e decreto legislativo 150/2009"

Convegno "L'Autonomia incompiuta", Torino 22 aprile 2010

Modello 730/2010 (redditi 2009): agevolazioni per i soci ANP/CIDA

Consulenza previdenziale per i soci ANP

IL CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP RIFLESSI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI

In tema di riposi e permessi per l'assistenza di figli con handicap grave il comma 5 dell'articolo 42 afferma che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di *congedi straordinari*, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Condizione prevista per il beneficio è che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno in strutture specializzate. La domanda deve essere inoltrata all'amministrazione od ente di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta.

Destinatari

Hanno diritto al congedo i lavoratori che sono: genitori, naturali o adottivi, di persone con handicap. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori, i quali devono comunque avere titolo al godimento dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3 della citata legge 104/92. Se trattasi di figlio minorenni è senz'altro possibile fruire del beneficio in questione anche se l'altro genitore non lavora; nell'ipotesi di figlio maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza.

Fratelli o sorelle (anche adottivi), in caso di decesso dei genitori, purché conviventi con il soggetto con handicap (ai fini della convivenza, non è rilevante che quest'ultimo sia maggiorenne o minorenne).

Durata

Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica *complessivamente* a tutti gli interessati, nell'arco della vita lavorativa di tutti, e può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto.

I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari". I periodi eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo devono quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per il congedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono, inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, anche da parte dell'altro genitore.

Nell'ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di loro, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell'impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario.

Il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa, come nel caso di part-time verticale.

Il trattamento economico

L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che i congedi in questione debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo sono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati.

Più specificamente l'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita, ossia quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, se la mensilità in questione, rapportata a un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2010 Euro 43.579,05). La retribuzione da prendere a riferimento è comprensiva dei ratei di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè a quelli relativi alla tredicesima o alle altre eventuali mensilità aggiuntive, indennità, premi ecc non legati alla presenza. La retribuzione così individuata va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se l'anno è bisestile) se il mese è stato lavorato a tempo pieno e rapportata al limite giornaliero.

Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata l'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 Euro rivalutati di anno in anno cui è commisurata la contribuzione figurativa.

Nel settore pubblico le retribuzioni in caso di astensione per maternità sono erogate dall'amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL. La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che nel periodo di congedo l'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 43.579,05 per l'anno 2010.

I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa, infatti, si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).

Le ferie

La norma istitutiva del congedo in questione non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito stesso. L'INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Pertanto, si ritiene che il congedo in questione incida negativamente sulle ferie.

La tredicesima mensilità

L'art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001 prevede che l'indennità per il congedo sia corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc. Tale indicazione è ripresa sia dall'INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall'INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2 sopra citata).

Nell'indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima.

Contribuzione figurativa e riflessi previdenziali

L'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede espressamente che “il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”. Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa nel settore privato, mentre nel settore pubblico, poiché vi è retribuzione, la contribuzione accreditata è effettiva e commisurata all'indennità percepita. Infatti, l'INPDAP ha sciolto positivamente il nodo relativo all'applicazione anche al settore pubblico del limite massimo di accredito contributivo effettivo annuale.

Nel settore pubblico, il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio, indennità di buonuscita) né del trattamento di fine rapporto (cfr. Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003). Pertanto i periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza.

I contributi da versare all'Inpdap, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che, per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare, dal disposto dell'art. 2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono in ogni caso tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, in altre parole in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico dell'Inpdap.

L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta.

Il riferimento all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di maternità che pensionistici.

E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali.

Giuliano Coan

CONVEGNO

“AUTONOMIA SCOLASTICA E DECRETO LEGISLATIVO 150/2009”

Molte le novità introdotte del decreto legislativo 150 (meglio conosciuto come decreto Brunetta), anche per il mondo della scuola. E, di conseguenza, molti i dubbi di chi nella scuola, in particolar modo i dirigenti scolastici, deve dare attuazione.

Puntualmente l'ANP Piemonte viene incontro alle esigenze dei propri associati e simpatizzanti. E' questa intenzione di supporto e condivisione alla base dell'organizzazione del convegno tenutosi venerdì 16 aprile al Centro Incontri della Regione Piemonte di Torino.

Mario Perrini, presidente regionale di ANP e moderatore al convegno, nel presentare i relatori, ha indicato le linee di lettura che ogni singolo relatore ha operato, allo scopo di avere un quadro quanto più chiaro e completo per i circa 250 ospiti in sala.

Ha aperto i lavori il presidente del TAR Piemonte **Franco Bianchi** che ha illustrato la struttura del decreto, suddiviso in CINQUE AREE: contrattazione, valutazione, meritocrazia, dirigenza pubblica, responsabilità. Nella sua relazione il dott. Bianchi ha altresì evidenziato gli elementi innovativi: premialità, controlli, provvedimenti disciplinari. Nel complesso l'impianto del decreto tende ad ottimizzare l'azione della Pubblica Amministrazione, rispondendo alle ben note tre E: Efficacia, Efficienza, Economicità. Ha infine chiarito che le scuole, come pubblica amministrazione, sono fra i destinatari del decreto: tuttavia l'art. 74 rinvia ad un futuro DPCM **limiti e modalità** di applicazione per il personale docente.

La relazione successiva, a cura di **Giorgio Rembado** – presidente nazionale ANP – ha messo in evidenza taluni aspetti più di tipo “sindacale”. Da un lato il decreto 150 modifica il ruolo del dirigente pubblico – e quindi del dirigente scolastico – ampliandone ed accrescendone i poteri.

Tuttavia, nello stesso tempo, imbrigliandolo e vincolandolo nelle procedure, di fatto lo controlla con la norma. E' importante quindi che l'ANP, come associazione dei dirigenti scolastici, faccia una seria riflessione sull'argomento, auspicando che negli adottanti strumenti (DPCM? - Legge?) previsti dalla norma di rinvio (art. 74) possano essere presi in considerazione elementi di correzione che tengano veramente conto della aticipità delle istituzioni scolastiche rispetto al resto delle pubbliche amministrazioni.

Anche la prof.ssa **Annamaria Poggi** riprendo alcuni concetti di Rembado ha sottolineato che taluni aspetti, ad esempio la valutazione (titolo II del decreto) deve essere organizzata all'interno di un processo. Per essere **fattibile e credibile** la valutazione, occorre che la scuola sia stata messa in condizione di poter raggiungere gli obiettivi; e questo richiama un forte interrogativo: **la scuola è veramente autonoma** così come previsto dalla riforma del Titolo V (art.117). Occorre quindi chiarire bene il concetto scuola come pubblica amministrazione e/o come comunità locale. Occorre capire bene come e cosa valutare (studenti, personale, dirigenti).

Nella sua relazione **Antonino Petrolino** ha approfondito una parte dei quesiti sollevati da Poggi, analizzando l'aspetto della carriera dei docenti collegata alla premialità. La conoscenza dei sistemi educativi europei e l'esperienza maturata all'interno dell'ESHA da parte di Petrolino, ha molto contribuito a chiarire diversi aspetti. In effetti – ha sottolineato Petrolino – ha un senso il rinvio dell'applicabilità del decreto Brunetta al personale docente: occorre infatti armonizzare questo decreto con altre norme già esistenti (fra tutte l'art. 33 della costituzione relativo alla libertà di insegnamento). Ha quindi evidenziato le necessità della valutazione, le proposte di ANP portate avanti negli anni passati e come talune di queste si collocano all'interno del decreto. Infine ha messo in evidenza alcuni elementi: su cosa valutare, chi valuta, come coniugare valutazione professionale e libertà di insegnamento e, di conseguenza, premialità (sia per i contenuti economici che non) e carriera professionale.

Infine ha chiuso i lavori la relazione del prof. **Giuseppe Pennisi** che ha delineato suddividendolo in tappe il provvedimento disciplinare (inteso più come atto per responsabilizzare il personale). L'iter può così essere riassunto: a) Atto introduttivo (contestazione degli addebiti); b) elementi delle contestazioni (fatto, comportamento, eventuali elementi di recidiva); c) esercizio del diritto alla difesa (scritta/orale, diritto di farsi assistere); d) scadenze temporali (20 giorni per le contestazioni – 60 giorni per chiudere l'intera procedura); e) audizione (contraddittorio fra P.A. e dipendente); f) valutazione (presa in considerazione degli elementi contestati e degli elementi acquisiti); g) provvedimento conclusivo e definizione del procedimento.

Nel complesso quindi una lettura del decreto Brunetta fatta a più voci e con punti di vista ben differenziati per consentire al presenti di avere una visione a 360 gradi delle innovazioni e nello stesso tempo una riflessione su come evolve il ruolo del dirigente scolastico e dell'istituzione scolastica (intesa nel suo complesso, gestione, personale, utenza) che dirige. (v.g.)

CONVEGNO

L'Autonomia incompiuta

Presentazione di un'indagine fra i docenti del Piemonte a dieci anni dall'avvio della riforma

Giovedì, 22 aprile 2010

Ore 14,30 - 18,00

Galleria d'Arte Moderna

Corso Galileo Ferraris, 30 – Torino

A dieci anni dall'avvio formale dell'autonomia scolastica, dopo l'approvazione della legge 59/97 e l'emanazione dei provvedimenti normativi ad essa collegati, è legittimo porsi alcune domande.

Quali effetti hanno generato all'interno delle scuole tali provvedimenti dal punto di vista dell'organizzazione dell'offerta formativa e dell'attività didattica? Quale valutazione ne danno i docenti in quanto titolati ad essere tra i più importanti interpreti del nuovo assetto conferito alle scuole? In che misura la loro professionalità è mutata rispetto alle posizioni tradizionali?

Sono domande importanti alle quali cerca di dare risposta un'indagine promossa dalla Casa degli Insegnanti, d'intesa con la Provincia di Torino, in base alla valutazione degli stessi docenti, interrogati per mezzo di un questionario strutturato, sottoposto ad un campione di quasi mille appartenenti alle scuole del Piemonte.

Ne risulta un quadro articolato e suscettibile di più interpretazioni che trova comunque il comune denominatore nella diagnosi di incompiutezza e di precarietà del percorso autonomistico finora compiuto dalle scuole.

Il Convegno, nel mettere a fuoco i dati della ricerca, si propone di aprire un dibattito a più voci che permetta di approfondire la natura del fenomeno in atto e di confrontare opinioni e proposte.

A tutti i partecipanti verrà data copia del volume dell'indagine.

PROGRAMMA

14,30 Accoglienza dei partecipanti

14,45 Saluto della Presidente della Casa degli Insegnanti, **Claudia TESTA**

15,00 Introduzione al Convegno: **Umberto D'OTTAVIO**, Assessore all'Istruzione della Provincia di Torino

15,15 "L'Autonomia incompiuta": esiti della ricerca campionaria sui docenti del Piemonte, **Marco MASUELLI**

15,45 "L'Autonomia incompiuta", ne parlano:

- **Francesco de SANCTIS**, Direttore dell'USR Piemonte
- **Tommaso DE LUCA**, Presidente Asapi (Associazione scuole autonome del Piemonte)
- **Andrea GAVOSTO**, Direttore Fondazione Agnelli
- **Marco LA SELVA**, Insegnante di scuola secondaria II grado
- **Daniela PERLA**, Insegnante di scuola primaria
- **Anna Maria POGGI**, Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo Modera: *Donatella DEMO*

18,00 Conclusione del Convegno

Per informazioni e iscrizioni e-mail: info@lacasadegliinsegnanti.it

MODELLO 730/2010 (REDDITI 2009) AGEVOLAZIONI PER I SOCI ANP/CIDA

La CIDA ha stipulato con il CAF MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) una convenzione per la presentazione - a condizioni agevolate per i propri soci - del Modello 730/2010 (redditi del 2009). Tutti gli iscritti all'Anp potranno pertanto rivolgersi alle sedi del CAF MCL e prenotare la consulenza per la presentazione del Modello.

Le sedi del CAF MCL sono diffuse su tutto il territorio italiano; [l'elenco è consultabile sul sito del CAF MCL](#). Per la città di Torino gli indirizzi sono i seguenti: V. Pietro Micca 21, 10121 Torino, Tel. 011/5069444, Fax 011/5068652; Via Prali 22, 10100 – Torino, Tel. 011/3820201.

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP

Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti e DSGA) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.

La consulenza avverrà nella sede dell'ITC "R. Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente "Notiziario".

Le richieste di consulenza vanno inviate al collega Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da richiedere al collega stesso.

I prossimi incontri sono previsti per lunedì 17 maggio 2010, ore 14.30-18.30 e martedì 18 maggio 2010 ore 9.30-13.30.

BLOG E FORUM DELLA SEZIONE REGIONALE ANP

Per decisione del Direttivo regionale è stato attivato un **blog** nel sito della sezione regionale ANP del Piemonte. Esso è ospitato nel sito www.anppiemonte.it e si aggiunge così al **forum** operante da oltre un anno sul sito che ha raccolto centinaia di quesiti sui temi più vari di gestione delle istituzioni scolastiche cui si è sempre risposto con puntualità e competenza. Per partecipare a quest'ultimo occorre inviare una mail a: colombanoc@hotmail.com Quesiti e relative risposte o commenti sono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Siamo lieti di ospitare anche sul blog le vostre osservazioni, commenti ecc. su temi di interesse comune. L'unica regola per parteciparvi è la correttezza sostanziale e formale. Buona navigazione!

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell'ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **10 maggio e 7 giugno 2010**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, 331.34.83.645, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail cortese@libero.it

Patrizia Ferrero, 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it

Giorgio Marino, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, 349.32.27.953, 331.22.96.983, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Andrea Piazza, tel. 320.08.41.471, e-mail scuola001@yahoo.it

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valenti Valeria, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti